

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONTENENTE MODIFICHE
AL TESTO UNICO 81/2008
NORME DI INTERESSE PER IL COMPARTO SCUOLA**

Le disposizioni integrative e correttive approvate dal Consiglio dei Ministri nella riunione di venerdì 27 marzo possono riassumersi in linea generale su due grandi filoni:

- 1) la valutazione del rischio e il contrasto al lavoro irregolare
- 2) rappresentanza e pariteticità

Art. 12 (Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti)

- Obbligo di inviare al sistema informativo nazionale entro 48 ore dalla ricezione della certificazione medica, a fini statistici e informativi, i dati degli infortuni **che comportino l'assenza di un giorno oltre quello dell'evento**;
- obbligo di comunicare **al sistema informativo nazionale** i nominativi degli RLS in caso di nuova elezione o designazione; *a tal fine ricordiamo che la circolare 11 del 12 marzo 2009 dell'INAIL esclude dall'obbligo le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 81/08, fino all'emanazione del decreto applicativo sulle particolari esigenze previsto dallo stesso articolo.*

Art. 14 (Obblighi connessi ai contratti di appalto)

Precisa che l'obbligo di adozione del DVRI non si applica alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori di durata non superiore a due giorni.

Art. 16 (Data certa)

- La data certa da apporre al DVR può essere sostituita dalla sottoscrizione da parte del datore di lavoro e dalla sottoscrizione per presa visione dal RSPP e dal RLS. *Il decreto applicativo riguardante le specificità del settore scolastico, predisposto dal MIUR ed in corso di approvazione, prevede che ai fini della determinazione della "data certa" si prenda in considerazione l'acquisizione al protocollo dell'istituzione scolastica del DVR.*
- la nuova norma specifica che il datore di lavoro dovrà provvedere alla redazione del DVR con *criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.*

*Se può essere condivisibile parlare di **comprensibilità** in un documento importante come il DVR, desta qualche perplessità dire di **semplicità** e **brevità** in quanto potrebbe portare ad un alleggerimento nell'impegno all'elaborazione accurata, approfondita e puntuale dell'analisi e valutazione del rischio.*

Art. 19 (Requisiti professionali dei RSPP)

Sono integrati con altre lauree e lauree magistrali i titoli per lo svolgimento del ruolo di RSPP.

Art. 20 (Formazione dei lavoratori)

Si conferma che la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro, ma si cancella l'obbligo di effettuarla in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 50, che diviene solo una possibilità.

Art. 27 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

Si introduce l'obbligo di comunicare la mancata elezione del RLS, per avviare la procedura che porterà all'assegnazione del RLST da parte degli organismi paritetici.

Art. 28 (Attribuzioni del RLS)

Integra le attribuzioni del RLS, richiamando le funzioni di cui all'art. 9 della legge n. 300/1970.

Art. 29 (Organismi paritetici)

Assegna a questi organismi la possibilità di svolgere attività di formazione attraverso l'impegno dei fondi interprofessionali.

Art. 31, 32, 33, 34, 35, 36 (Sanzioni)

Si registra una complessiva riduzione delle sanzioni previste per tutti gli obblighi, in particolare di quelli penali sia di natura detentiva che pecuniaria.

Esse riguardano l'assenza dal DVR dei nuovi elementi (procedure di lavoro e organigramma aziendale di sicurezza), ma anche l'obbligo di aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi.

In controtendenza si inaspriscono le sanzioni penali di natura pecuniaria per i lavoratori.